

- F) che con Deliberazione Giunta Comunale n. 1288/2005 è stato disposto di limitare i casi in cui il Comune di Genova provvederà al pagamento degli oneri economici derivanti dalla cremazione dei resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazione ordinaria alle sole ipotesi in cui vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- G) che, conseguentemente, le spese relative alla cremazione dei resti non completamente scheletrizzati provenienti da esumazione ordinaria sono, di regola, a carico dei cittadini richiedenti;
- H) che, pertanto, il Comune di Genova, essendo attualmente sprovvisto di un proprio impianto per la cremazione, deve provvedere al pagamento delle spese relative alle seguenti operazioni:
- cremazione di salme di persone residenti in vita a Genova, o residenti in altro comune e decedute a Genova nonché di persone di nazionalità estera non residenti in Italia ma decedute nel territorio del Comune di Genova, purché indigenti od appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - cremazione dei resti mortali non completamente mineralizzati provenienti da esumazione ordinaria per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - cremazione dei resti ossei provenienti da esumazione ordinaria nel caso in cui, per particolari circostanze, il Comune di Genova ritenga di farsi carico delle relative spese;
- I) che la SO.CREM si è dichiarata disposta ad eseguire, secondo le modalità ed alle condizioni infra stabilite, a favore del COMUNE DI GENOVA, il servizio di cremazione relativamente a quelle operazioni i cui oneri economici sono a carico della Civica Amministrazione secondo i prezzi di seguito meglio specificati, nonché a proseguire il servizio di cremazione relativamente a quelle operazioni i cui oneri economici sono a carico di altri soggetti richiedenti nel rispetto delle tariffe massime stabilite annualmente dal Comune di Genova;
- L) che la SO.CREM, nella sua qualità di soggetto gestore del predetto impianto, eseguirà le cremazioni a richiesta di altri Comuni sprovvisti di apposito impianto alle condizioni e modalità tutte del citato Decreto Ministero dell'Interno 1 luglio 2002 nel rispetto dei limiti tariffari massimi stabiliti annualmente dal COMUNE DI GENOVA con apposita deliberazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2

1. Il COMUNE DI GENOVA affida alla SO.CREM il servizio di cremazione di:
 - salme di persone;
 - resti mortali non completamente mineralizzati, definiti esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cui all'art. 3 comma 1 lett. B) D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;

- resti ossei;

ART. 3

1. La SO.CREM si impegna a svolgere il servizio di cremazione di cui al precedente art. 2 con la massima diligenza ed in ottemperanza a quanto prescritto dalla vigente normativa.

2. La SO.CREM si impegna ad effettuare tutte le cremazioni previste dall'art. 2 che le verranno richieste dagli interessati. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, relativamente a dette operazioni il rapporto obbligatorio intercorre esclusivamente fra la SO.CREM ed il soggetto richiedente.

3. In particolare la SO.CREM si impegna ad effettuare il servizio di cremazione nell'osservanza di quanto prescritto dal Capo XVI del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal Capo VIII del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con Deliberazione C.C. n. 39 del 09.06.2009 e s.m.i., nonché secondo le altre modalità esecutive che potranno essere concordate di volta in volta con la Direzione Servizi civici, e la SO.CREM.

4. La SO.CREM si impegna ad espletare il servizio oggetto della presente convenzione a proprie esclusive cure, spese, rischio e responsabilità, mediante l'impianto descritto in premessa alla lettera "B", a conservare detto impianto in perfetta efficienza e funzionalità nonché a provvedere ad ottenere e mantenere tutte le autorizzazioni che, in relazione alla funzione ed all'esercizio dell'impianto, siano richieste da leggi e provvedimenti delle competenti Autorità in oggi vigenti o che possano in futuro essere emanate.

5. La SO.CREM, relativamente a ciascuna operazione di cremazione, redigerà il verbale ai sensi dell'art. 81 comma 1 D.P.R. 285/1990, indicando, fra l'altro, i dati relativi alla residenza della persona e, per le persone decedute in Genova di nazionalità estera, la precisazione della non residenza in Italia.

6. La SO.CREM si impegna altresì ad effettuare le operazioni di cui trattasi entro il termine massimo di n. 2 (due) giorni dall'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, fatti comunque salvi i casi di occasionale impedimento.

7. Sempre a proprie spese, rischio e responsabilità la SO.CREM si obbliga ad apportare all'impianto tutte le modifiche ed integrazioni necessarie all'ottenimento ed al mantenimento delle autorizzazioni predette, senza per questo aver titolo a chiedere al Comune di Genova rimborsi od indennizzi.

8. In ogni tempo il Comune di Genova, senza con ciò assumere alcuna responsabilità al riguardo, potrà ispezionare l'impianto di cremazione, potrà effettuare controlli ed ispezioni sulle operazioni di cremazione nonché richiedere informazioni e documenti inerenti l'andamento del servizio.

ART. 4

1. Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 1 comma 7-bis del Decreto-Legge 27 dicembre 2000 n. 392, convertito con modificazioni con Legge 28 febbraio 2001 n. 26, e dell'art. 3 comma 2 lettera a) del Decreto Ministero dell'Interno 30 marzo 1998, provvederà esclusivamente al pagamento a favore della SO.CREM delle operazioni di cremazione aventi ad oggetto:

a) salme di persone residenti in vita a Genova, o residenti in altro comune e decedute a Genova nonché di persone di nazionalità estera non residenti in Italia ma decedute nel territorio del Comune di Genova, purché indigenti od appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;

b) resti mortali non completamente mineralizzati, definiti esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;

c) resti ossei provenienti da esumazione ordinaria nel caso in cui, per particolari circostanze, il Comune di Genova ritenga di farsi carico delle relative spese di cremazione;

2. Nessuna richiesta e/o pretesa, anche di natura economica, potrà essere avanzata da SO.CREM nei confronti del Comune di Genova relativamente alle operazioni di cremazione non espressamente contemplate dal comma 1 del presente articolo.

3. La SO.CREM non potrà altresì pretendere da chicchessia i corrispettivi relativi ad operazioni di cremazione i cui oneri economici sono a carico del Comune di Genova.

4. I prezzi per l'esecuzione delle cremazioni di cui al comma 1, comprensivi di tutte le operazioni connesse di cui all'art. 2 del Decreto Ministero dell'Interno 1° luglio 2002, sono le seguenti:

- cremazione di salma di persona indigente od appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari: Euro 302,31 oltre IVA;

- cremazione di resti mortali non completamente mineralizzati per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari: Euro 220,00 oltre IVA;

- cremazione di resti ossei: Euro 220,00 oltre IVA.

5. Relativamente alle operazioni di cremazione di cui al comma 1, la SO.CREM, con cadenza trimestrale, provvederà ad emettere apposita fattura al cui pagamento provvederà il Comune di Genova entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

ART. 5

1. La SO.CREM., qualora si trovasse nell'impossibilità, per le caratteristiche tecniche dei propri impianti o per qualunque altra causa, di provvedere direttamente all'esecuzione delle cremazioni di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) si impegna a far effettuare dette operazioni presso altro impianto di cremazione, provvedendo altresì al trasporto della salma.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 tutte le spese di trasporto e tutte le altre spese occorrenti, ivi compresa la corresponsione della tariffa di cremazione all'ente gestore dell'impianto, sono ad esclusivo carico della SO.CREM. Il Comune di Genova sarà tenuto a rimborsare alla SO.CREM esclusivamente le spese per la cremazione nei limiti di quanto previsto dall'art. 4 della presente convenzione.

3. Ai fini di cui al presente articolo il Comune di Genova rimarrà del tutto estraneo a qualunque rapporto intercorrente tra la SO.CREM ed altri soggetti.

ART. 6

1. La SO.CREM si obbliga all'esecuzione delle cremazioni richieste da altri comuni sprovvisti di impianto.

2. Per l'esecuzione delle cremazioni di cui al comma 1, la SO.CREM applicherà una tariffa ricompresa nei limiti massimi stabiliti annualmente dal Comune di Genova con apposita deliberazione dell'organo competente.

3. Il Comune di Genova è e rimane totalmente estraneo a detti rapporti e per nessun motivo o a qualsivoglia titolo la SO.CREM potrà avanzare domande o pretese nei confronti dello stesso.

ART. 7

1. La presente convenzione avrà durata fino al 31.12.2021.

2. La presente convenzione potrà essere risolta ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di gravi e ripetute violazioni da parte della SO.CREM degli obblighi assunti.

ART. 8

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Per il Comune di Genova
Il Direttore Servizi Civici
Dott.ssa Fernanda Gollo
(documento sottoscritto digitalmente)

Per la Società Genovese di Cremazione – So.Crem. Ente Morale
Il Presidente
Dr. Salvatore Nicoscia
(documento sottoscritto digitalmente)

Genova, 28 aprile 2021